



CIRCOLARE APPLICATIVA

dell'articolo 19 (*Norme transitorie e finali*) del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 129

Art.1 -Guide turistiche forensi-

1. La presente Circolare detta i criteri operativi e le procedure alle quali l'Ufficio del Turismo è tenuto ad attenersi nell'applicazione dell'art.19 (*Norme transitorie e finali*) del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 129 in relazione all'esercizio del servizio di guida turistica svolto in territorio da professionisti forensi. Tale esercizio è soggetto ad autorizzazione temporanea rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio del Turismo.

2. In attuazione del disposto di cui al comma 1. dell'articolo 19 citato, l'autorizzazione temporanea può essere rilasciata a professionisti turistici forensi per il servizio di Guida turistica, unicamente per quelle lingue straniere per le quali non vi sono professionisti sammarinesi o residenti iscritti nell'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo di cui all'articolo 2 del D.D.: l'autorizzazione temporanea può altresì essere rilasciata qualora i professionisti sammarinesi o residenti non sono sufficienti a coprire tutte le richieste del servizio di Guida turistica.

3. Prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione temporanea, il Dirigente dell'Ufficio del Turismo è tenuto a verificare l'esistenza in territorio di personale, anche dipendente di imprese fornitrici di servizi turistici (art.14), in possesso dell'abilitazione professionale (art.3).

4. Ai fini di cui sopra, l'Ufficio del Turismo verifica le iscrizioni contenute nell'Albo professionale (art.2) e nell'Elenco ufficiale di coloro ai quali l'Ufficio ha provveduto a rilasciare l'attestato di abilitazione (art.10) all'esercizio della professione di guida turistica e provvede nei confronti dei richiedenti, al coordinamento delle informazioni relative ai servizi prestati dai professionisti regolarmente iscritti all'Albo, delle imprese presenti in territorio fornitrici dei servizi di guida turistica che si avvalgono di personale in possesso di abilitazione professionale nonché dei soggetti sammarinesi o residenti ai quali è stato rilasciato l'attestato di abilitazione ai sensi dell'articolo10, comma 1..

Art.2 -Autorizzazione temporanea a personale forense-

1. Il Direttore dell'Ufficio del Turismo, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 19 e dalla presente Circolare, rilascia, su richiesta della guida turistica forense o del Tour Operator che intende avvalersi di una guida turistica forense, l'autorizzazione temporanea ad operare sul territorio.

2. La richiesta deve pervenire all'Ufficio del Turismo almeno 15 giorni precedenti il servizio da svolgere salvo i casi di urgenza o di oggettiva impossibilità per i quali la richiesta può essere valutata se pervenuta almeno 3 giorni prima.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



3. Alla richiesta va allegata la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo professionale del Paese di provenienza (se non già depositato presso l'Ufficio del Turismo), debitamente tradotta se rilasciata da paese diverso dall'Italia e l'Accordo con il Tour Operator contenente i servizi di guida richiesti, con le date esatte di accesso in Repubblica.

4. L'autorizzazione temporanea è rilasciata per le date richieste, comunque per un arco temporale non superiore a 30 giorni e dopo aver verificato il possesso dell'iscrizione nell'Albo Professionale del Paese di provenienza, e la conoscenza generale della storia, dei monumenti, musei ed edifici storici principali della Città nonché del sistema turistico ed istituzionale della Repubblica mediante un colloquio attitudinale.

Art. 3 -Autorizzazione temporanea a personale sammarinese o residente abilitato

1. Il Dirigente dell'Ufficio del Turismo prima di concedere l'autorizzazione temporanea a professionisti forensi per coprire i servizi di guida turistica per i quali non sussistono professionisti sammarinesi o residenti iscritti all'Albo degli Operatori turistici o che siano insufficienti per coprire interamente i servizi richiesti, può procedere al rilascio di autorizzazione temporanea a personale sammarinese o residente abilitato.

2. A tal fine, l'Ufficio del Turismo deve fornire al richiedente forense i nominativi delle imprese presenti in territorio fornitrici dei servizi di guida turistica che si avvalgono di personale in possesso di abilitazione professionale e i nominativi di coloro che risultano unicamente iscritti nell'Elenco ufficiale degli abilitati per aver sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione professionale prescritto dall'articolo 3, che abbiano titolo per svolgere il servizio in maniera autonoma ma occasionale intendendosi per tale un'attività complessivamente non superiore a 10 servizi di guida turistica al mese e 70 servizi nell'anno.

3. Al termine di ogni anno solare, l'Ufficio del Turismo partecipa all'Ufficio Tributario e all'Ufficio del Lavoro il numero delle autorizzazioni temporanee rilasciate a personale sammarinese o residente abilitato, ai sensi del precedente punto 2..

4. L'autorizzazione temporanea rilasciata per l'esercizio delle prestazioni di cui al presente articolo deve contenere le date dei singoli servizi autorizzati e comunque la singola autorizzazione non può superare un arco temporale di 30 giorni.

Art. 4 - Badge –

1. Il Dirigente dell'Ufficio del Turismo all'atto del rilascio dell'autorizzazione temporanea al personale forense e al personale sammarinese o residente abilitato, consegna il tesserino di riconoscimento (badge) di colore diverso rispetto agli iscritti nell'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo: il badge deve sempre essere reso visibile dalla Guida Turistica nell'espletamento della attività professionale. L'autorizzazione temporanea, contenente le date di svolgimento del servizio autorizzato, deve essere esibito dalla guida turistica su richiesta degli organi preposti alla vigilanza e controllo sulle professioni turistiche.

REPUBBLICA DI SAN MARINO